



Prot. 88 del  
15-7-07

Genova, 4 luglio 2007

*Corte dei Conti*

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO

PER LA LIGURIA

IL PRESIDENTE

*Let.  
Cavetto*

Prot. n. 883 /I/13

All. 1

On. Alessandro REPETTO  
Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali  
della Liguria  
Piazzale Mazzini, 2

16122 GENOVA

Oggetto: Parere della Provincia di Savona.

Per opportuna conoscenza, invio copia della pronuncia n. 8/2007 emessa da questa Sezione regionale sulla richiesta di parere formulata, tramite codesto Consiglio, dalla Provincia di Savona.

Distinti saluti.

Il Presidente  
(Salvatore Greco)

*M. CAZ  
in commissione  
del CAZ*

**REPUBBLICA ITALIANA**

**CORTE DEI CONTI**

***SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LIGURIA***

composta dai seguenti magistrati:

dott. Salvatore GRECO	Presidente
dott. Antonio SCUDIARI	Consigliere
dott. Luisa D'EVOLI	Primo Referendario
dott. Pietro MALTESE	Primo Referendario
dott. Silvio RONCI	Primo Referendario

nell'adunanza del 25 giugno 2007 ha reso la seguente pronuncia.

Vista la nota n. 29691 in data 10 aprile 2007 – pervenuta tramite il Consiglio delle Autonomie Locali giusta nota n. 68 del 5 giugno 2007 e assunta al protocollo della Segreteria della Sezione regionale di controllo l'8 giugno successivo con il n. 883/I/13 - con la quale la Provincia di Savona in persona del Presidente ha posto alla Sezione un quesito in ordine alla opportunità e convenienza di aderire, al fine di evitare un contenzioso, ad una proposta transattiva chiedendo se in via generale sia configurabile fattispecie di danno erariale nella differenza tra la somma ipoteticamente ricavabile a seguito di un eventuale giudizio civile e la somma accettata in via transattiva;

Vista l'ordinanza presidenziale che ha deferito la questione all'esame collegiale della Sezione;

Udito, nella adunanza del 25 giugno il relatore Primo Referendario Pietro Maltese ;

PREMESSO:

Il Presidente della Provincia di Savona, con la nota in epigrafe ha esposto quanto segue:

la Provincia di Savona, affidava all'ENAIP LIGURIA, ai sensi dell'art. 37 della legge regionale ligure n. 52/1993, lo svolgimento di 200 corsi di formazione professionale provvedendo alla liquidazione anticipata di € 4.560.903,40. L'Ente gestore rendicontava, però, regolarmente solo una minima parte delle anticipazioni ricevute, così che per la residua quota già erogata e non più spettante per omessa o irregolare rendicontazione sussisteva l'obbligo di restituzione da parte del percettore.

Essendo stato nel frattempo l'Ente gestore posto in liquidazione, la Provincia presentava istanza di insinuazione nello stato passivo per un ammontare corrispondente alle somme liquidate al predetto Ente per le quali sussisteva l'obbligo della restituzione. Non avendo il Commissario liquidatore riconosciuto alcun credito della Provincia nei confronti dell'ENAIP veniva proposto ricorso in opposizione ed il giudizio è attualmente pendente presso la Sezione Fallimentare del Tribunale di Genova.

Nelle more, la Provincia provvedeva a richiedere il pagamento nel limite massimo della garanzia di € 723.039,65 alla COFACE Assicurazioni S.p.a. fideiussore dell'ENAIP per gli obblighi assunti con la convenzione di affidamento dell'attività di formazione

professionale all'ENAIIP, compresa l'eventuale restituzione totale o parziale delle somme anticipate dalla Provincia.

La COFACE formulava alcune eccezioni circa la perdurante validità della garanzia ma si dichiarava comunque disposta a definire la vertenza con il versamento della somma di € 450.000,00 previa rinuncia da parte della Provincia ad ogni ulteriore pretesa derivante dalla prestata fideiussione.

A seguito di tale proposta transattiva la Provincia di Savona chiede a questa Sezione di controllo un parere circa "l'opportunità e la convenienza di definire bonariamente la pratica secondo le modalità proposte dal fideiussore" ponendo, nel contempo, il quesito se "la rinuncia alla differenza tra quanto ipoteticamente ricavabile ad esito di un eventuale giudizio (e quindi, eventualmente, l'intero massimale) e la somma proposta in via transattiva possa dare luogo ad un eventuale rilievo della Corte dei conti in termini di danno erariale".

CONSIDERATO quanto segue.

La richiesta del Presidente della Provincia di Savona, intesa a conoscere il parere della Sezione non può che essere esaminata nei limiti consentiti dall'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il quale prevede la possibilità degli enti locali di richiedere, tramite il Consiglio delle autonomie locali, alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti "pareri in materia di contabilità pubblica".

Se sotto l'aspetto procedurale la richiesta in esame è da

considerarsi ritualmente proposta, essendo stata sottoscritta dal Capo dell'Amministrazione ed essendo pervenuta tramite il predetto Consiglio, altrettanto non può dirsi in relazione al suo contenuto, non sembrando al Collegio che il quesito in questione possa farsi rientrare nella "materia della contabilità pubblica" che segna il limite funzionale entro il quale può correttamente svolgersi l'attività consultiva della Sezione.

Dalla ricostruzione dei fatti, cui è dato pervenire attraverso gli elementi indicati nel quesito ed i documenti forniti, il quesito posto dall'Amministrazione provinciale mira sostanzialmente ad ottenere dalla Sezione regionale di controllo un parere circa l'opportunità e la convenienza della transazione proposta dalla COFACE S.p.a. e, nell'ipotesi in cui l'Ente dovesse risolversi ad accettare la proposta transattiva avanzata dal fideiussore, sulla possibile configurazione di un eventuale danno erariale conseguente alla rinuncia all'integrale somma oggetto della garanzia fideiussoria.

Così giuridicamente inquadrato il quesito nei suoi termini essenziali, il Collegio osserva che lo stesso appare esulare dalla funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo in quanto estraneo alla materia della contabilità pubblica.

Come questa Sezione ha avuto occasione di ricordare, la contabilità pubblica è notoriamente intesa come un complesso sistema di norme e di principi che, traendo fondamento da precetti di ordine costituzionale, presiede alla gestione finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli altri enti pubblici, regolando i rapporti relativi alla

gestione delle entrate e del pubblico denaro (Cass. Civ., SS.UU., 2 marzo 1982, n. 1282; Corte dei conti, sez. I, 13 maggio 1987, n. 91).

Nell'accezione ristretta accolta in un recente atto di indirizzo e di coordinamento della Corte dei conti, Sezione delle Autonomie (n. 5 del 10 marzo 2006), la nozione della contabilità pubblica è stata concettualmente rapportata alla disciplina "dell'attività finanziaria", ricomprendendosi in essa "la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziario-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l'indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli"

In proposito il Collegio ha già espresso l'orientamento che debbano rimanere estranee alla funzione consultiva richieste intese ad orientare le amministrazioni nella scelta di condotte processuali in vertenze di carattere giudiziario in atto o in via di instaurazione; la valutazione dei comportamenti da adottare, comprese le scelte discrezionali dell'Ente in merito ad ipotesi transattive dirette ad evitare soluzioni di tipo contenzioso o la soluzione delle controversie, infatti, non può che restare affidata alle iniziative discrezionali o tecnico-legali dell'ente ed alle pronunce dei competenti organi della giurisdizione (Parere n. 1/2003).

La oggettiva estraneità del quesito alla materia della contabilità pubblica e la conseguente impossibilità del Collegio di entrare nel merito della questione, non potendo spingere la propria valutazione oltre il limite funzionale segnato dalla disposizione dell'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 che, come questa Sezione ha già avuto

occasione di affermare, obbliga ad una interpretazione di stretto diritto, atteggiandosi a norma di carattere eccezionale rispetto alla sfera delle ordinarie attribuzioni della magistratura del controllo, conducono alla dichiarazione di inammissibilità della richiesta di parere .

P.Q.M

dichiara inammissibile la richiesta di parere all'odierno esame.

Copia autentica della presente deliberazione sarà trasmessa a cura del Direttore della Segreteria al Presidente della Provincia di Savona.

Così deliberato in Genova, nell'adunanza del 25 giugno 2007.


Il Relatore

Pietro Maltese



Il Presidente

Salvatore Greco



Depositata il - 3 LUG 2007

Il Direttore di Segreteria

dott.ssa Silvana Di Marsico

